

## Responsabilità degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione

Da sempre, ma più frequentemente di recente, da più parti si sollevano quesiti circa la **responsabilità degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione nei confronti degli alunni con disabilità**.

Quesiti vengono dalle famiglie circa la "cumulabilità" di tale responsabilità con i docenti, siano essi curricolari che per il sostegno.

Quesiti vengono dagli stessi docenti circa la loro responsabilità in caso di alunni affidati ai soli assistenti.

E quesiti pervengono dagli stessi assistenti nel caso gli alunni vengano affidati solo a loro, ad esempio in caso di visite d'istruzione, ecc.

Cerchiamo di far chiarezza, nei limiti del possibile, su questi problemi, ma data la delicatezza dei problemi qui trattati, si invitano gli esperti a voler suggerire correzioni o precisazioni basate anche sulla giurisprudenza.

E' intanto fondamentale distinguere la **responsabilità penale** degli assistenti **da quella civile**; e per quest'ultima è necessario distinguere tra la **responsabilità verso l'alunno** e la **responsabilità per danni arrecati dall'alunno nei confronti di terzi**.

Da ultimo è necessario accennare pure alla **eventuale responsabilità del datore di lavoro** (cooperativa o ente locale in caso di dipendenza diretta dell'assistente dallo stesso) per fatti dannosi arrecati all'alunno o da questi a terzi e ai danni che può anche subire l'assistente.

### 1. Responsabilità civile

#### a) Responsabilità civile dell'assistente verso l'alunno

E' da precisare che gli assistenti, come i docenti, a seguito del contratto stipulato con la scuola direttamente da loro o dall'ente dal quale dipendono, assumono un **obbligo di vigilanza nei confronti dell'alunno**. Nel caso di inadempienza di tale obbligo, l'assistente è **tenuto al risarcimento dei danni subiti dall'alunno** ([art. 1218 del Codice Civile](#)).

Come tutti quelli che hanno un obbligo nascente da un contratto, gli assistenti debbono adempiere la loro obbligazione con la **diligenza del "buon padre di famiglia"** ([art. 1176 del Codice Civile](#)). Questa espressione significa che debbono **usare un'attenzione particolare** data la situazione dell'alunno medesimo. Ovviamente nei **casi di forza maggiore** (un evento straordinario, come per es. un terremoto) **non sono responsabili se dimostrano che hanno seguito le procedure previste nei regolamenti**. Lo stesso vale in presenza di un **caso fortuito**, come per es. un comportamento imprevedibile dell'alunno che si sottrae alla vigilanza.

La diligenza del "buon padre di famiglia" consiste anche nel **rispettare i regolamenti d'istituto e le linee guida** concernenti il servizio di assistenza disposti da norme Regionali o degli enti locali o dall'ente gestore dal quale l'assistente dipende.

**Non ha senso pretendere che l'assistente debba essere sempre in presenza di un docente,** perchè gli stessi regolamenti e le linee-guida degli enti locali prevedono che egli possa da solo assistere l'alunno in diverse circostanze: a scuola, in visite d'istruzione, o a casa (in presenza di alunni con disabilità visiva o uditiva ai quali sono assegnati per lo svolgimento dei compiti a casa). Pertanto **gli assistenti possono accompagnare, senza che sia necessaria la presenza di un docente, alunni in visite d'istruzione, ad attività sportive o all'alternanza scuola-lavoro.**

Comunque queste ed altre attività debbono essere espressamente **precisate nel PEI dell'alunno.** Conseguentemente l'assistente non può di propria iniziativa svolgere attività con l'alunno fuori della classe se ciò non sia stato concordato preventivamente almeno con i docenti che sono in servizio in classe in quel determinato momento. In tal caso il docente deve annotare sul registro l'uscita dell'alunno con l'assistente.

#### **b) Responsabilità dell'assistente per danni prodotti dall'alunno a terze persone**

L'[art. 2048 del Codice Civile](#) stabilisce al comma 2 che **i precettori e i maestri d'arte** (leggi "docenti") sono **responsabili per i fatti dannosi arrecati da un loro alunno nei confronti di terze persone,** a meno che non **provino di aver fatto di tutto per evitare il danno.** In tale formula non è presente il termine "assistenti per l'autonomia e la comunicazione", ma chiaramente **si deve intendere la norma applicabile anche a queste figure** quando abbiano compiti di **vigilanza esclusiva o in presenza** con i docenti. Tale responsabilità è esclusa ad esempio se l'assistente dimostra di aver tenuto presso di sé l'alunno durante una visita d'istruzione e che questi sia sfuggito con uno strattone alla sua vigilanza o che l'alunno abbia prodotto ad esempio la rottura degli occhiali di un compagno, benchè l'assistente l'avesse messo distante dallo stesso, o che l'alunno sia scappato dalla classe, benchè l'assistente lo avesse messo lontano dalla porta e si fosse posto accanto a lui.

Così interpretata la norma dimostra come sia **priva di qualunque valore** l'affermazione secondo la quale **gli assistenti non potrebbero avere dei momenti di vigilanza autonoma** degli alunni, poiché dovrebbero avere sempre la presenza anche di un docente.

Una conferma di tale interpretazione si trae dal'[art. 2047 del Codice Civile](#), secondo il quale è **tenuto al risarcimento per danni arrecati a terzi colui che è tenuto alla sorveglianza** dell'incapace (si intende quindi, data l'arretrata terminologia del Codice, anche l'assistente di un alunno con disabilità).

#### **c) Responsabilità del datore di lavoro per fatti compiuti dai suoi dipendenti**

L'[art. 1228 del Codice Civile](#) stabilisce che **il datore di lavoro è tenuto al risarcimento dei danni arrecati dal proprio dipendente** per fatti commissivi od omissivi compiuti durante la sua dipendenza. La norma si pone a **garanzia del diritto al risarcimento da parte del danneggiato,** qualora il dipendente danneggiante non sia economicamente in grado di risarcire il danno provocato o qualora il danneggiato ritenga più agevole chiedere il risarcimento direttamente al datore di lavoro che, nel nostro caso, è l'ente locale o la cooperativa.

**Lo stesso valga,** come stabilisce l'[art. 2049 del Codice Civile](#), per il **risarcimento per danni arrecati dall'assistente dipendente a terzi.**

Qualora **il datore di lavoro** venga chiamato a pagare, **ha diritto di rivalsa sul proprio dipendente**.

Nel caso di personale dipendente dall'amministrazione scolastica dello Stato, l'art. 61 della [L. n° 312/80](#) stabilisce che lo Stato possa rivalersi sul dipendente per danni risarciti ad alunni o a terzi danneggiati dagli alunni, **solo in caso di dolo o colpa grave del dipendente**. Lo stesso criterio, probabilmente, potrebbe adottarsi per la rivalsa degli enti locali o dell'ente gestore nei confronti degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione da loro dipendenti.

#### **d) Diritto al risarcimento dell'assistente per danni a lui arrecati dall'alunno**

Può accadere che durante la vigilanza **l'assistente subisca danni da parte di un alunno** con disabilità che non è responsabile delle proprie azioni. Ad esempio con rottura di occhiali, traumi, ecc.

Dal momento che in tali casi **l'alunno con disabilità**, se non è in grado di intendere e di volere, **non è personalmente responsabile del danno** per espresso disposto dell'[art. 2046 del Codice Civile](#), l'assistente, o il docente, possono **pretendere il risarcimento del danno direttamente ai genitori o al tutore** in forza di quanto espressamente stabilito dall'[art. 2048](#) comma 1 del Codice Civile.

## **2. Responsabilità Penale**

*"La responsabilità penale è personale"* ([Costituzione](#), art. 27 comma 1).

Pertanto gli assistenti, come i docenti e come chiunque, possono essere **penalmente responsabili per reati compiuti nei confronti degli alunni** con disabilità **o di terzi**, ad esempio: percosse, ingiurie, violenza privata, molestie, abusi, ecc. o per **omissione di vigilanza** nei casi in cui l'alunno, con o senza disabilità, sia affidato esclusivamente a loro. Infatti l'[art. 40 comma 2 del Codice Penale](#) precisa che *"Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico d'impedire, equivale a cagionarlo"*; ciò implica il **concetto di "colpa"** che è definito dall'[art. 43 del Codice penale](#) come segue:

*"Il delitto [...] è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."*

Ovviamente la responsabilità viene a mancare nei casi di **forza maggiore** o nei **casi fortuiti**.

Fonte <https://aipd.it/>